

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30 marzo 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Francesca Paola LEON
Federica PATTI
Paola PISANO

Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: UFFICIO TUTELE. CONVENZIONE APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 FRA LA CITTÀ DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL. SPESA COMPLESSIVA EURO 378.876,47 FINANZIATA CON ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE E FONDI INPS. SPESA 2018 EURO 93.269,12.

Proposta dell'Assessora Schellino.

La Città, attraverso l'Ufficio Tutela, incardinato nella Divisione Servizi Sociali, gestisce in stretta relazione con l'Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative, delegato dalla Sindaca, un numero considerevole e in costante crescita di persone sottoposte a diverse misure di protezione tutelare.

L'esercizio della tutela e delle altre misure previste dal Codice Civile da parte dell'ente pubblico è considerato dal legislatore residuale; interviene laddove non esistano parenti conosciuti ed idonei ad esercitare tale ruolo. Gli Uffici pubblici assumono tale onere con le difficoltà connesse per una "organizzazione" ad agire come una "rete familiare". Nonostante questo indirizzo, al 31 dicembre 2017, le persone in carico a questo particolare Ufficio risultavano essere 892 e i dati segnalano negli ultimi anni una costante crescita. Per queste persone, pesantemente segnate dalla vita in termini di isolamento e malattia, l'ente pubblico deve preoccuparsi e provvedere a tutti gli aspetti e necessità che la vita pone sia dal punto di vista esistenziale che da quello economico. Per la complessità di questo importante incarico la Città si è organizzata articolando la presa in carico su due livelli: attraverso i Servizi Sociali decentrati appartenenti alla stessa Circoscrizione di residenza del cittadino dove si attua e monitora il progetto di vita, mentre l'Ufficio Tutela, collocato nella dimensione direzionale, affronta tutta l'incombenza amministrativa e la connessa dimensione economico-patrimoniale.

In particolare per quest'ultimo si è posta l'ulteriore necessità di attivare un nuovo rapporto con i Patronati riferito ad una particolare tipologia di cittadini rappresentata da persone soggette a misure di protezione giuridica disposte dall'Autorità Giudiziaria perché prive o parzialmente prive di autonomia, e ciò anche in ragione dell'aumento esponenziale delle situazioni deferite alla P.A.

Sulla scorta delle esperienze positive maturate presso le Circoscrizioni, che fin dal 2007 hanno visto la presenza di operatori di alcuni Patronati presso tutte le sedi dei servizi sociali per facilitare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ed in particolare per quanto concerne la compilazione della modulistica (DSE), con deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2012 (mecc. 2012 01669/019), è stata avviato un nuovo rapporto di collaborazione con i Patronati impegnati nei Servizi Sociali circoscrizionali in attività di supporto all'ufficio Tutela, approvando apposite convenzioni, tenuto conto che la professionalità di un operatore di Patronato, appositamente formato, può garantire un compiuto accesso alle provvidenze spettanti, nei confronti dei cittadini in carico al Servizio.

Gli Enti di Patronato, infatti, hanno tra le proprie attività istituzionali, ai sensi della Legge n. 152 del 2001, artt. 7 e 8, quella di offrire assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola consulenza, svolgendo una significativa attività di sostegno, informativa e di assistenza tecnica in settori assolutamente distinti tra loro avvalendosi sia di propri dipendenti che di volontari relativamente alle funzioni definite dall'art. 6 comma 2 della citata legge.

Inoltre la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004 *“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”* all'art. 11 recita *“Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore”* e alla lettera h) annovera *gli enti di patronato* e all'art. 59 (modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 21 maggio 1975 n. 31 – *“Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale”* comma 4 lettera c bis): indica che i patronati possano: *“... svolgere le proprie attività istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione”*. In seguito la DGR 22 maggio 2006 n. 79 – 2953 *“Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 – art. 31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore”* prevede (all. 1 art. 5) che: *“... il loro coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l'accesso o attività di segretariato sociale che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni”*.

Le succitate convenzioni con i Patronati sono state poi implementate e rinnovate con la deliberazione di Giunta Comunale dell'8 aprile 2015 (mecc. 2015 01321/019) in scadenza il 31 marzo 2018.

Attualmente, il numero crescente degli utenti in carico, nonché le disposizioni rispetto all'applicazione del nuovo ISEE quale strumento della valutazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali, richiedono un ulteriore impegno da parte dell'Ufficio Tutela.

Pertanto, considerato il risultato positivo dell'esperienza degli anni precedenti, si ritiene opportuno ricorrere ad una nuova collaborazione con i Patronati attualmente convenzionati e impegnati all'interno dei Servizi Sociali, nel rispetto degli stessi principi organizzativi e standard qualitativi, in termini di professionalità, evidenziati dalla citata esperienza già in essere.

Questa attività implica una rigorosa ricerca e analisi della documentazione in possesso della persona per la quale è stato aperto un provvedimento di protezione, con la collaborazione dei servizi decentrati, ricostruendo il quadro dei benefici già in essere e quelli per i quali occorre istruire una pratica e una richiesta ai competenti uffici allo scopo di ottenere per il soggetto le migliori condizioni di vita e di cura.

Non di secondaria importanza, risulta inoltre, porre attenzione ad una fase cruciale dell'operatività che esita nell'attività di rendicontazione al Giudice Tutelare. Tale attività deve per legge essere annuale e deve comunque essere espletata nel momento della chiusura o della cessazione della misura di protezione, di norma entro sessanta giorni. Ciò significa che il mancato adempimento nei termini può configurare la fattispecie *“omissione di atti d'ufficio”* da parte del pubblico tutore. La conclusione può determinarsi attraverso il deferimento ad altro soggetto o per decesso della persona. Un attento e approfondito svolgimento di tale attività è quindi non solo doveroso ma di fondamentale importanza per mettere in condizioni un

eventuale nuovo soggetto, cui fosse deferito l'incarico, di gestire l'impegno in piena consapevolezza e di valutare l'operato dell'Ufficio Tutela oltre che per consentire ai chiamati all'eredità di assumere le opportune determinazioni.

Si evidenzia che per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio della funzione di tutore la Città riceve, su provvedimento del Giudice Tutelare, un equo indennizzo ai sensi dell'art. 379 c.c. per il quale la rendicontazione rappresenta un presupposto indispensabile. Pertanto la regolarità nella presentazione dei rendiconti consente l'introito dell'equo indennizzo, che diversamente non potrebbe essere riconosciuto, con grave ed evidente nocumento per la Città.

Per lo svolgimento di questi compiti onerosi e complessi è fondamentale che gli operatori dei Patronati possano trovare collocazione all'interno dell'Ufficio Tutela della Divisione Servizi Sociali dove la stretta collaborazione e integrazione consenta di condurre nel modo più corretto il complesso di attività richieste.

Allo stesso tempo è richiesto ai Patronati di espletare ogni altra attività collegata al raggiungimento dello scopo di garantire una piena fruizione delle misure a disposizione e di adempiere ad una corretta verifica e conseguente rendicontazione, dell'utilizzo delle risorse anche economico - patrimoniali della persona sottoposta a protezione tutelare.

In tal senso risulta di evidente facilitazione poter fruire del rapporto di ciascun Patronato con il CAF di riferimento per tutte le pratiche, totalmente a carico del cittadino, connesse con adempimenti fiscali (es. 730, futura IMU, sgravio contribuzioni assistenti familiari, pratiche successorie,...) al fine di evitare molteplici e potenzialmente dispersivi riferimenti in una materia così complessa e variegata.

I Patronati, coinvolti anche nelle attività di accesso al pubblico alle prestazioni rese dai Servizi Sociali decentrati, sono stati interpellati ed hanno fornito la loro adesione a proseguire nella cooperazione attivamente nell'ambito descritto, fatto salvo il Patronato INCA CGIL che, pur sostenendo tale progetto di cooperazione, non interviene operativamente in questa fase.

La proposta di cooperazione si sostanzia in un impegno orario così come di seguito descritto:

Patronato	ore settimanali
ACLI TORINO	36
ITAL-UIL	36
INAS-CISL	30

Durante il periodo di convenzione è previsto un possibile incremento del monte ore come definito all'art. 2 delle Convenzioni stesse, nel qual caso si demanda al dirigente l'assunzione degli opportuni provvedimenti amministrativi.

Gli allegati Schemi di Convenzione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, precisano le prestazioni fornite dai succitati Patronati ed

il tipo di collaborazione con la Divisione Servizi Sociali ed in particolare con l'Ufficio Tutela, nonché la tipologia di spesa ammessa a rimborso.

In ordine a quanto stabilito dagli Schemi di Convenzione si prevede, per il periodo aprile 2018 – 31 marzo 2021, l'erogazione di un contributo complessivo come rimborso spese, richiesto con specifiche istanze, per gli importi massimi secondo lo schema sottoindicato:

- Euro 138.676,47 al Patronato ACLI Torino (sede provinciale: Via Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583), di cui Euro 34.669,12 per l'anno 2018;
- Euro 148.700,00 al patronato ITAL UIL (Via Bologna, 11 – Torino CF 80089050019), di cui Euro 36.600,00 per l'anno 2018;
- Euro 91.500,00 al Patronato INAS–CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede regionale: Via Sant'Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000), di cui Euro 22.000,00 per l'anno 2018;

per un totale complessivo di 378.876,47 al lordo delle eventuali ritenute di legge di cui Euro 93.269,12 per l'anno 2018.

La suddetta spesa per l'anno 2018 sarà finanziata per Euro 60.023,00 da entrate derivanti dal riconoscimento da parte del Tribunale Ordinario delle quote di equo indennizzo ai sensi dell'art. 379 c.c. già riscosse e per Euro 33.246,12 con fondi riconosciuti dall'INPS per le spese gestionali del progetto HCP 2017, da introitare.

Le successive annualità saranno comunque da approvarsi con successivi provvedimenti deliberativi.

Per l'erogazione del presente contributo non si applicano le norme del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015) in quanto conforme a quanto stabilito all'art. 1 c. 2 lett.c) del suddetto regolamento.

Il periodo di validità delle suddette Convenzioni è aprile 2018 – 31 marzo 2021, eventualmente rinnovabili per un ulteriore triennio.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (**all. 2**).

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno economico all'iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l'Amministrazione. Il sostegno economico per l'iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per valorizzare l'attività di interesse generale svolta da enti od associazioni nell'ambito del pubblico interesse per l'efficace sviluppo e valorizzazione del territorio.

Verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere i sopradescritti contributi.

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 86 dello Statuto Comunale, in conformità all'art.1 c. 2 lett. c) del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/019) gli Schemi delle Convenzioni allegate (**all. 1**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dirette a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e, rispettivamente:
 - a) Il Patronato ACLI Torino (sede provinciale: Via Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) per il periodo aprile 2018 – 31 marzo 2021, prevedendo l'erogazione di un contributo complessivo massimo di Euro 138.676,47, (al lordo delle eventuali ritenute di legge) per una spesa per il 2018 pari ad Euro 34.669,12 a fronte di una spesa totale di Euro 150.169,77, come richiesto con specifica istanza (**all. 3**);
 - b) il Patronato ITAL UIL (Via Bologna, 11 – Torino CF 80089050019) per il periodo aprile 2018 – 31 marzo 2021 prevedendo l'erogazione di un contributo complessivo massimo di Euro 148.700,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) per una spesa per il 2018 pari ad Euro 36.600,00, a fronte di una spesa totale di Euro

- 195.900,00, come richiesto con specifica istanza (**all. 4**);
- c) il Patronato INAS–CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) per il periodo aprile 2018 – 31 marzo 2021, prevedendo l’erogazione di un contributo complessivo massimo di Euro 91.500,00, per una spesa per il 2018 pari ad Euro 22.000,00, a fronte di una spesa totale di Euro 111.681,00, come richiesto con specifica istanza (**all. 5**);
- 2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa di Euro 93.269,12 per la devoluzione dei contributi per l’anno 2018. La spesa è coperta da entrate provenienti da recupero equo indennizzo già introitato e da fondi riconosciuti dall’INPS per le spese gestionali del progetto HCP 2017, da incassare;
- 3) di riservare a successive deliberazioni l’autorizzazione all’esecuzione delle suddette Convenzioni per le annualità successive a quella corrente, nonché la quantificazione del contributo annuale;
- 4) i Patronati sopra elencati hanno rilasciato idonea attestazione in merito al disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 conservata agli atti del Servizio;
- 5) di dare atto che per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio della funzione di tutore la Città riceve, su provvedimento del Giudice Tutelare, un equo indennizzo ai sensi dell’art. 379 c.c. per il quale la rendicontazione rappresenta un presupposto indispensabile, in mancanza del quale il precitato indennizzo non può essere riconosciuto, con grave ed evidente nocumento per la Città;
- 6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessora alla Salute,
Politiche Sociali e Abitative
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente di Servizio
M. Adelaide Brach Prever

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 18 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
FlavioRoux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 aprile 2018 al 17 aprile 2018;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 aprile 2018.